



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 55

Testo unico, art. 55

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.

In detto certificato si indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

La consegna del certificato e' constatata col mezzo della ricevuta dell'elettore o di persona sua familiare, o della dichiarazione del messo comunale, che fu incaricato della consegna medesima.

Gli elettori possono richiedere il certificato della iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

A tal uopo l'ufficio comunale restera' aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione sotto la responsabilita' del segretario comunale, che in caso d'inosservanza e' passibile della multa di 100 lire.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 2 agosto 1913 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-55-testo-unico-art-55/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it